

XVIII legislatura

A.S. 1721:

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

Aprile 2020

n. 141



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1721: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"». NL141, aprile 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articoli 1 e 2 (<i>Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea; Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i>)	1
Articolo 3 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato</i>)	3
Articolo 4 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche</i>).....	5
Articolo 5 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili</i>)	8
Articolo 6 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno</i>)	10
Articolo 7 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare</i>)	15
Articolo 8 (<i>Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio</i>).....	16
Articolo 9 (<i>Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE</i>)	16
Articolo 10 (<i>Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi</i>)	18
Articolo 11 (<i>Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010</i>)	20
Articolo 12 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)</i>).....	22
Articolo 13 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la</i>	

<i>distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)</i>	24
<i>Articolo 14 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»))</i>	28
<i>Articolo 15 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)</i>	30
<i>Articolo 16 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)</i>	32
<i>Articolo 17 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)</i>	34
<i>Articolo 18 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersecurity, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity»))</i>	35
<i>Articolo 19 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)</i>	40
<i>Articolo 20 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))</i>	41

Articoli 1 e 2

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea; Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A.

Gli schemi dei decreti legislativi in esame sono trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse.

Alla relativa copertura:

- si provvede con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
- nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nello stato di previsione del MEF con l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012.
- qualora la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009.

L'articolo 2 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012. Fra questi si segnalano la previsione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi, sanzionate con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a tre anni.

La RT con riferimento all'intero provvedimento, premette che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, afferma che è estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'UE, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato, secondo la RT, che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Relativamente alla copertura finanziaria indicata all'articolo 1, comma 3, la RT afferma che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel presente dispositivo, nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Inoltre, le somme del Fondo per il recepimento della normativa europea sono destinate al finanziamento delle spese derivanti dal recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento dei relativi obblighi di recepimento e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. In caso di incapacità del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle deleghe dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La RT precisa che in relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234/2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

La RT aggiunge che le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel presente disegno di legge di delegazione europea.

Riguardo all'articolo 2 la RT descrive la norma e rinvia alle considerazioni di carattere finanziario svolte con riferimento al provvedimento nel suo complesso.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 1 pone la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe del presente provvedimento a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) senza che venga indicato un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione della difficoltà di determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo, se dall'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Inoltre, la disposizione prevede al contempo che, qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Alla luce delle suddette considerazioni, appare opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, giacché - in caso di insufficienza del citato Fondo - l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 3

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

Il comma 1 stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 (direttiva sui servizi di media audiovisivi, "Direttiva SMAV"), il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
- prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;
- prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché di specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);
- prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;
- garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo;
- promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;
- aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;
- rivedere l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

Il comma 2 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT rappresenta che la nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, ricomprendendo anche i servizi a richiesta e le

piattaforme per la condivisione di video. In particolare, le nuove norme rafforzano la tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le produzioni audiovisive europee, l'adozione di misure di autoregolamentazione e co-regolamentazione, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video, l'accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità, adeguano le prescrizioni per le comunicazioni commerciali e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 che devono essere recepite andranno a modificare il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative e si prevede, pertanto, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, a distanza di quasi quindici anni dalla sua emanazione nel 2005, di provvedere all'elaborazione di un nuovo testo unico che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali.

Le modifiche normative che si introdurranno sono volte a disciplinare le attività degli operatori del settore e saranno, essenzialmente, di tipo definitorio e regolatorio. Pertanto, l'attuazione della direttiva e l'emanazione del nuovo testo unico saranno assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come previsto al comma 2 dell'articolo proposto.

Al riguardo, andrebbe confermato che i compiti di promuovere procedure di autoregolamentazione e co-regolamentazione (lettera b) e quelli, eventualmente aggiuntivi, derivanti dall'aggiornamento dei compiti dell'Agcom (lettera h) siano effettivamente sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le misure di promozione delle opere europee (lettera d), considerata l'anzidetta clausola di invarianza, andrebbe confermato che tale promozione possa avvenire senza oneri per la finanza pubblica¹.

¹ A tale proposito si legge nei considerando della direttiva, da un lato che "Dare rilievo comporta la promozione delle opere europee agevolando l'accesso a tali opere. È possibile dare rilievo mediante vari mezzi, quali una sezione dedicata alle opere europee accessibile dalla pagina principale del servizio, la possibilità di ricercare opere europee con lo strumento di ricerca messo a disposizione da tale servizio, l'uso di opere europee nelle campagne pubblicitarie di tale servizio o la promozione di una percentuale minima di opere europee in catalogo, utilizzando ad esempio banner o strumenti simili", dall'altro che "Qualora uno Stato membro imponga contributi finanziari ai fornitori di servizi di media, tali contributi dovrebbero esser finalizzati a un'adeguata promozione delle opere europee, evitando nel contempo i rischi di doppia imposizione per i fornitori di servizi di media. In tal modo, se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone tale contributo finanziario, dovrebbe tenere conto dei contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi."(n. 39).

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

Il comma 1 dispone che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
- b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
- c) introdurre misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
- d) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;
- e) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
- f) aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
- g) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
- h) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

La RT ricorda che la direttiva (UE) 2018/1972, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 20 dicembre dello stesso anno, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 dicembre 2020.

La direttiva, che si compone di 326 "considerando", 127 articoli e 13 allegati, rifonde in un unico testo normativo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE) e istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, la direttiva, alla luce del progresso tecnologico e di mercato, stabilisce un quadro aggiornato ed armonizzato della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati, definendo altresì i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e delle altre autorità competenti, nonché le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione europea.

La direttiva, inoltre, è coerente con i più recenti interventi normativi dell'Unione europea in materia di telecomunicazioni e, in particolare, con la direttiva 2014/61 /CE relativa ai costi di riduzione della banda larga, con il regolamento (UE) 2015/2120 che garantisce un'Internet aperta e abolisce i sovrapprezzi del *roaming*, nonché con le decisioni in materia di politica dello spettro radio (decisioni n. 2002/622/CE e n. 243/2012/CE).

I principali obiettivi perseguiti dalla direttiva in recepimento sono:

- lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (reti 5G) anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio;
- la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e l'introduzione di disposizioni a favore degli operatori *wholesale only*, con riferimento all'imposizione di obblighi regolamentari;
- la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
- maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa Internet, a prezzi accessibili.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 che devono essere recepite andranno a modificare molteplici disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con il decreto legislativo n. 259 del 2003, che aveva recepito le citate quattro direttive del 2002 (direttiva quadro, direttiva accesso, direttiva autorizzazioni e direttiva servizio universale), ora confluite nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 ha già subito, nel corso degli anni, diverse modifiche legislative introdotte con la tecnica della novella.

In particolare, la modifica più rilevante è stata introdotta dal decreto legislativo n. 70 del 2012, di recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, che hanno promosso il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche introducendo, tra l'altro, il principio della neutralità tecnologica.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 2016, di recepimento della direttiva 2014/61/CE, relativa ai costi di riduzione della banda larga e, più recentemente, dalla legge n. 136 del 2018 (di conversione del decreto-legge fiscale n. 119 del 2018) che, all'articolo 23-*ter*, ha dettato le misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultra-larga modificando gli articoli 50-*bis* e 50-*ter* del codice delle comunicazioni elettroniche.

Si ritiene, pertanto, opportuno, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, provvedere, a distanza di oltre 15 anni dall'emanazione del Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003, all'elaborazione di un nuovo Codice che

racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 in un contesto armonizzato.

La delega proposta avrà, quindi, l'effetto di recepire il nuovo codice europeo attraverso un'operazione strutturale di revisione delle norme attualmente in vigore.

Va rilevato che le disposizioni del nuovo Codice incideranno in modo articolato sull'esercizio delle attuali competenze del Ministero dello sviluppo economico; ciò richiederà un successivo approfondimento, in sede di predisposizione del decreto legislativo, in ordine alle ricadute attese in termini di risorse umane e finanziarie necessarie, ad esempio, in relazione agli adempimenti previsti in materia di gestione dello spettro radio e tutela degli utenti ed altresì sotto il profilo dell'accresciuto impegno internazionale, derivante dagli ulteriori obblighi di cooperazione regolamentare in ambito BEREC — Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e RSPG — *Radio Spectrum Policy Group*.

Pertanto, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

Al riguardo, preso atto del richiamo operato dalla RT all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con il quale si rinvia alla fase dell'emanazione dei decreti legislativi la quantificazione degli effetti finanziari attesi, stante la difficoltà di procedere a tale operazione nel contesto della legge di delega, a sua volta derivante dalla complessità della materia in oggetto, si evidenziano comunque alcuni criteri di delega che sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri. In particolare, la lettera c) prevede espressamente l'introduzione di misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché di una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti: tali interventi potrebbero consistere in misure di tipo fiscale, di contribuzione a vario titolo o di investimento diretto da parte delle PP.AA. Pertanto, sarebbe auspicabile un chiarimento, sia pur di massima, sulle questioni appena sollevate.

Data l'assoluta genericità del criterio di delega di cui alla lettera e), anche al fine di valutare almeno la possibilità di oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite delucidazioni in ordine alla portata innovativa delle "adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso".

Meno problematico appare il previsto aggiornamento (lettera f) dei compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza, atteso che il finanziamento dell'Agcom è a carico dei soggetti controllati e non si fa cenno a possibili modifiche di tale impostazione.

In generale, la configurabilità di rilevanti effetti finanziari è implicitamente ammessa dalla stessa RT, che si riferisce alla presente delega come ad un'operazione strutturale di revisione delle norme attualmente in vigore, il che lascia presagire il significativo coinvolgimento anche dell'attuale ruolo finanziario svolto, attraverso vari canali, dalle PP.AA.. Più in particolare, la RT, senza fornire in questa sede alcuna indicazione ulteriore ai fini di una prima valutazione, afferma che le disposizioni del nuovo Codice incideranno in modo articolato sull'esercizio delle attuali competenze del Ministero dello sviluppo economico, il che determinerà ricadute in termini di risorse umane e finanziarie necessarie, sulle quali rinvia ad un successivo approfondimento in sede di predisposizione del decreto legislativo. Sul punto, l'acquisizione di chiarimenti, perlomeno in merito all'ordine di grandezza delle necessità attese, sarebbe auspicabile.

Parimenti sarebbero utili maggiori informazioni sulle fonti di copertura che si intende usare per tali nuovi oneri e se, visto quanto dispone il comma 3 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, sarà sufficiente utilizzare il fondo per il recepimento della normativa europea oppure si dovranno reperire ulteriori risorse e in tal caso da quali fondi proverranno (ad esempio il fondo speciale del ministero).

Articolo 5

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

Il comma 1 dispone che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere, nell'ambito degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili;
- b) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, per l'installazione degli impianti nelle aree e siti individuati ai sensi delle lettere a) e m), razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;
- c) riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti i sistemi efficienti di utenza e lo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

- d) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- e) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante riordino delle misure vigenti;
- f) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;
- g) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo;
- h) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della valorizzazione della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*) e in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata e con le esigenze ambientali di cui alla lettera l);
- i) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico;
- l) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto;
- m) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;
- n) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
- o) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge n. 135 del 2018.

La RT afferma che la norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti, sia positivi che negativi: i primi, ad esempio, connessi alle maggiori entrate conseguenti alla attivazione degli investimenti in fonti rinnovabili; i secondi, sempre a titolo di esempio, correlati alle minori entrate dovute alla sostituzione con fonti rinnovabili di combustibili fossili, i quali ultimi, in alcuni settori d'uso, sono sottoposti a più significative imposte. Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere

alla determinazione di tali effetti finanziari. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Si evidenzia, anche, che l'attuazione dei decreti legislativi in questione sarà subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT in rapporto ad alcuni criteri di delega e del richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, anche se si evidenzia che in linea generale i criteri di delega non sembrano idonei a determinare effetti finanziari almeno qualitativamente compensativi in termini di oneri, a differenza degli specifici casi riportati dalla RT, risolvendosi invece quasi tutti in disposizioni che mirano alla promozione, incentivazione, sostegno ed agevolazione di una pluralità di interventi nel settore, ovvero all'introduzione di meccanismi di monitoraggio, evidentemente a carico di PP.AA..

Inoltre, andrebbe chiarito se il criterio di delega di cui alla lettera m) implichi anche interventi di natura finanziaria in relazione ai previsti processi di razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, ovvero se, come peraltro sembra dal tenore letterale dei termini usati, si risolverà esclusivamente in modifiche di carattere ordinamentale.

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)

Il comma 1 detta, alle lettere a) - f), i principi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare (oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012) nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus).

In particolare:

- alla lettera *a*), apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla L. 287/1990;
- alla lettera *b*), stabilire che i poteri investigativi e decisorii di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;
- alla lettera *c*), apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003;

- alla lettera *d*), prevedere che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell’Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolano;
- alla lettera *e*), disporre che il termine prescrizione per l’irrogazione della sanzione da parte dell’Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;
- alla lettera *f*), prevedere che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

Il comma 2 prevede che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

La RT certifica che la norma contiene criteri specifici per l’esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, da recepire entro il 4 febbraio 2021, stabilisce norme per l’applicazione degli articoli 101 (divieto di accordi tra imprese al fine di restringere o falsare la concorrenza) e 102 (divieto di abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e per l’applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza.

Precisa che l’ambito di applicazione e l’oggetto, regolati dalla direttiva, riguardano le funzioni esercitate dalle Autorità garanti della concorrenza, al fine di eliminare le differenze applicative rilevate nelle varie legislazioni nazionali, comportanti possibili disparità di trattamento per le imprese operanti nel mercato unico e per i consumatori.

Pertanto, al fine di garantire uno spazio comune di applicazione nell’Unione europea delle norme in materia di concorrenza e di uniformare l’attività delle autorità garanti della concorrenza, sono previste norme per assicurare alle stesse autorità l’indipendenza e adeguate risorse finanziarie, umane, tecniche e tecnologiche nonché poteri minimi di indagine, e sono introdotte disposizioni relative al sistema sanzionatorio, all’assistenza reciproca e al sistema procedurale relativo agli accertamenti.

In particolare, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 prevede che gli Stati membri assicurino alle Autorità nazionali antitrust la disponibilità di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse per l’efficace svolgimento dei loro compiti e l’esercizio dei loro poteri.

Evidenzia che nell’ordinamento nazionale il finanziamento dell’Autorità è garantito, senza oneri per il bilancio dello Stato, dalle contribuzioni a carico delle imprese, già

previste dalla legge, che non sono oggetto di intervento di modifica a seguito del recepimento della direttiva.

In particolare, l'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*), reca i criteri per il calcolo della contribuzione a carico delle imprese in ragione del fatturato (società di capitali con ricavi totali superiori a cinquanta milioni di euro), con limiti massimi previsti dalla medesima disposizione

Per far fronte ai predetti più ampi e/o nuovi poteri e compiti, come previsto dalla Direttiva che richiede che le Autorità di concorrenza vengano dotate di risorse adeguate, stima che sia necessario dotare l'Autorità di ulteriori 25 risorse in pianta organica. Considerato che deve trattarsi di personale qualificato con formazione e competenze giuridico/economiche si stima i costi complessivi, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Autorità, per l'assunzione di 25 risorse al livello iniziale della carriera di funzionario possa ammontare a circa 2.650,000 euro all'anno.

Sottolinea che dal 1° gennaio 2013, l'Autorità non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto, ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 10 della citata legge 10 n. 287 del 1990, al fabbisogno dell'istituzione si provvede unicamente tramite "entrate proprie", ovvero mediante un contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, fissato normativamente nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale.

Al riguardo, come previsto dal citato articolo 10, comma 7-quater, l'Autorità procede ogni anno alla determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alle società di capitale. L'aliquota di contribuzione è stata ridotta progressivamente ed in maniera sensibile, ed è stata fissata, per il contributo 2019, nello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La dotazione organica aggiuntiva di 25 funzionari potrebbe eventualmente comportare, sulla base dei dati allo stato disponibili, un incremento estremamente marginale dell'aliquota di contribuzione (al più potrebbe comportare un incremento dello 0,001 per mille), che in ogni caso non sarebbe mai superiore al limite fissato dal legislatore nell'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90.

Certifica infine che, sulla base delle motivazioni sopra rappresentate, in considerazione della natura definitoria e regolatoria delle modifiche che si andranno ad introdurre, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, come indicato al comma 2, prevedendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederà all'attuazione nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Al riguardo, pur considerando che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non riceve ai sensi della normativa vigente trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, si ricorda che l'Autorità indipendente in questione è comunque

contemplata nell'ambito della platea dei soggetti che concorrono al consolidamento del Conto economico della PA².

Pertanto, andrebbero fornite maggiori informazioni innanzitutto circa il metodo che ha condotto alla stima del fabbisogno previsto di reclutamento di una platea di n.25 funzionari della AGCM, da inquadrare nel livello iniziale della carriera direttiva, a fronte dei fabbisogni che si prevedono per tale autorità in connessione agli adempimenti per essa previsti in attuazione delle norme contenute nella Direttiva 2019/1.

In tal senso, venendo anche ai profili di stretta quantificazione, considerato che la RT si limita a fornire i dati di sintesi relativi alla stima della corrispondente spesa complessiva prevista, per un onere unitario annuo che si deduce pari a 106.000 euro lordi (per una spesa di 2.650.000 euro annui), pur ritenendo in linea di massima congrua la spesa unitaria ivi prevista per ciascun funzionario della carriera direttiva di cui si prevede il reclutamento³, andrebbero richieste più puntuali indicazioni in merito ai profili di inquadramento economico e alle componenti retributive considerate, compresa la parte di retribuzione "accessoria" e di "risultato" ai sensi della contrattazione vigente.

A tal proposito, considerato l'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge di contabilità allorché si sia in presenza di norme recanti nuovi e maggiori oneri per spese di personale, dovrebbe essere rappresentata l'evoluzione della spesa complessiva prevista in un orizzonte almeno decennale, in considerazione della evoluzione dei relativi trattamenti economici previsti ai sensi della normativa vigente⁴. Il tutto, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. dovrebbe poi essere corredato dai prospetti di calcolo degli effetti "indotti", con l'indicazione delle aliquote applicate per le componenti contributive poste a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

In aggiunta, la quantificazione degli oneri andrebbe in ogni caso integrata anche da una stima degli oneri connessi all'espletamento delle relative procedure concorsuali,

² Nell'ambito del comparto "Autorità amministrative indipendenti". Cfr. Elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), 28 ottobre 2019.

³ I dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S., aggiornati al 2018, indicano un Costo medio Annuo per i funzionari appartenenti a tutte le carriere non dirigenziali dell'AGCM un onere complessivo annuo di 99.469 euro annui lordi, di cui 88.974 euro di componenti retributive di "Voci stipendiali" (Stipendio; I.I.S; RIA; tredicesima mensilità) e 10.495 euro lordi annui di componenti accessorie (Indennità varie e straordinario).Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2018, tavole sul sito internet del Dipartimento.

⁴ In estrema sintesi, l'ordinamento retributivo riconosciuto ai dipendenti non dirigenti della AGCM, inquadrati in tre carriere (direttiva, operativa, esecutiva), è sostanzialmente analogo a quello riconosciuto ai dipendenti della Banca d'Italia (articolo 11, comma 2, legge 287/1990), con una progressione economica che è correlata - in particolare, per i funzionari appartenenti alla carriera direttiva - all'anzianità maturata, previa valutazione della professionalità. Lo stesso prevede n. 7 elementi retributivi (retribuzione di livello; premio di risultato; premio di presenza (parte variabile); incremento efficienza aziendale; indennità di residenza (parte fissa); lavoro straordinario; assegno *ad personam*). Cfr. AGCM, *Accordo dell'11 dicembre 2017 per la modifica e l'integrazione della normativa riguardante il trattamento economico e giuridico del personale*, articolo 39 a pagina 2, link "Amministrazione trasparente" sez. "Personale", sul sito internet dell'Autorità.

nonché per l'acquisizione delle dotazioni informatiche e delle postazioni di lavoro dei nuovi funzionari, di cui la RT non fornisce indicazioni.

Quanto ai profili di copertura, considerato quanto riferito dalla RT in merito alla piena sostenibilità dell'onere a carico del bilancio dell'Autorità, pur non avendo particolari osservazioni, andrebbe comunque fornito un quadro di sintesi dei parametri e determinanti (platee delle imprese soggette al contributo; fatturati etc.) che consentano di comprovare l'affermazione della RT secondo cui l'incremento dello 0,001 per mille delle contribuzioni consentirà di acquisire una provvista adeguata alla copertura del nuovo fabbisogno di spesa in ragione annua.

Infine, posto che il recepimento della Direttiva 2019/1 contempla anche disposizioni relative al sistema sanzionatorio relative all'attuazione delle norme ivi previste da parte delle Autorità indipendenti della concorrenza, potrebbero essere utili indicazioni, sia pure di massima, in merito ai riflessi che per tali nuove attività sanzionatorie potranno derivare alle previsioni di entrate "stabilizzate" già iscritte in bilancio ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 23 della legge di contabilità, a cui come noto sono espressamente ricordati ai sensi della legislazione vigente, specifici stanziamenti di spesa volti al finanziamento di iniziative tese alla tutela dei consumatori⁵.

Quanto allo scrutinio dei profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che l'Autorità in questione è comunque da considerarsi nell'ambito del conto economico della PA, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 4 della legge di contabilità, andrebbe conseguentemente richiesto il prospetto di sintesi degli effetti attesi, corrispondentemente sia ai maggiori oneri previsti per il reclutamento dei funzionari che alla copertura prevista a valere delle maggiori entrate per contributi posti a carico degli operatori di mercato da parte di AGCM⁶, sia pure limitatamente ai soli Fabbisogno di Cassa e Indebitamento netto.

Ciò detto, coerentemente con il profilo cronologico dell'onere che l'AGCM dovrà sostenere per il previsto il reclutamento dei 25 funzionari, secondo una scansione che tenga conto della loro effettiva data in assunzione e del sostenimento e copertura dei relativi oneri in ragione annua.

⁵ Trattasi dei capitoli 3592 dello stato di previsione dell'entrata e del capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del ministero dello sviluppo economico iscritti nel bilancio dello Stato 2020/2022 che, rispettivamente, recano una previsione di "entrata" per 33 milioni di euro annui e di correlata "spesa" per 42,3 milioni di euro, e di 25 milioni di euro annui nel biennio 2021/2022. Una ricognizione dettagliata di tali cespiti è rinvenibile in un recente referto dell'Organo di controllo. Cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato, Referto sulla gestione delle entrate riassegnabili, Del. 1/2020, pagine 53-114.

⁶ Sul punto, si evidenzia che dalle risultanze del rendiconto della gestione dell'Autorità per l'esercizio 2018, redatto con criteri di classificazione "integrati" finanziari ed economico-patrimoniali, a fronte di un volume di spesa (per impegni complessivi) pari a 69,3 milioni di euro, l'Autorità ha registrato accertamenti di entrate per complessivi 93,5 milioni di euro, di cui 74,7 milioni di euro (79,8% circa) riconducibili alla sola voce "Trasferimenti correnti da imprese". Il bilancio di previsione triennale per il 2020/2022, redatto invece secondo criteri di classificazione finanziari, reca una previsione di entrate complessive di natura "tributaria e contributiva" perlopiù relative alla voce "tributi e altre entrate "assimilate". Cfr. AGCM, *Rendiconto per l'esercizio 2018*, link "Amministrazione trasparente" sez. "Bilanci", sul sito internet dell'Autorità; IPZS, "Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020 - Serie generale - Supplemento ordinario, AGCM, Delibera 20 dicembre 2019, *Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, pagina 3.

Articolo 7

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

Il comma 1 dispone che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012;
- b) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
- c) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta;
- d) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;
- e) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso;
- f) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

La RT ribadisce che la normativa interviene nel regolamentare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della stessa filiera ma anche dei consumatori finali. Dopo aver illustrato le disposizioni, la RT conclude la sua disamina affermando che, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che i criteri di delega sembrano comunque di natura fondamentale e ordinamentale, mirando a disciplinare rapporti di natura civilistica.

Articolo 8

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

La norma contiene i principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

Il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà osservare anche i seguenti principi e criteri direttivi:

- definire in modo restrittivo i "programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva", in particolare riconducendo il concetto di "produzione propria" alla nozione di "produzione interna";
- individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie.

Viene prevista una apposita clausola di invarianza finanziaria.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le disposizioni contenute nell'articolo rivestono carattere ordinamentale e, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la direttiva 2019/789 prevede che gli organismi di gestione collettiva tengano un adeguato registro dei membri, delle licenze e dell'uso delle opere e di altro materiale protetto e che il Governo nell'esercizio della delega deve individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie, andrebbe chiarita la natura pubblica o privata di tali organismi e se gli oneri discendenti dal funzionamento di tali organismi siano integralmente coperti da un sistema tariffario, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

L'articolo contiene i principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

Il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà osservare anche i seguenti principi e criteri direttivi:

- applicare la definizione di "istituti di tutela del patrimonio culturale", nell'accezione più ampia possibile al fine, di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;
- disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;
- esercitare l'opzione che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

- stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione;
- esercitare l'opzione che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;
- individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori, sia anche "orfana" e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE su taluni usi consentiti di opere orfane;
- prevedere ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dall'art 10, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/790;
- prevedere che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;
- definire il concetto di "estratti molto brevi" in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
- definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;
- definire la quota del compenso spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;
- definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei "massimi sforzi", nel rispetto del principio di ragionevolezza;
- individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
- stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile;
- stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. La RT richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto dichiarato dalla RT circa la complessità della materia oggetto di delega e la difficoltà a determinarne gli effetti finanziari, si osserva che diversi principi e criteri direttivi sembrano suscettibili di produrre oneri. Fra gli altri, si segnalano:

- all'articolo 3 della direttiva in esame, per l'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle

banche dati nonché il coinvolgimento di organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale;

- all'articolo 5 della direttiva in esame, la circostanza che lo Stato membro adotti le misure necessarie a garantire che le licenze siano adeguatamente disponibili e visibili per gli istituti di istruzione;
- all'articolo 10 della direttiva in esame, la previsione da parte dello Stato membro dell'adozione di ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti e che tutta una serie di informazioni e dati siano accessibili in modo permanente, semplice ed efficace in un portale unico online pubblico allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;
- all'articolo 17 della direttiva in esame, l'individuazione della disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi.

Su tali punti appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 10

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)

Il comma 1, alle lettere a)-g), detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 20121, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive - CRD*), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation - CRR*), che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

In particolare:

- alla lettera *a*), apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;
- alla lettera *b*), prevedere la possibilità di ricorrere per l'attuazione della normativa europea alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia. Nella delega viene specificato che quest'ultima autorità, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
- alla lettera *c*) è previsto che il Governo dovrà confermare, ai sensi dell'articolo 53 del TUB, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;

- alla lettera *d*), prevedere l'attribuzione all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del TUB (la Banca d'Italia, già individuata come autorità macro-prudenziale), i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del CRR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;
- alla lettera *e*), estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del TUB alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della CRD e del CRR, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;
- -alla lettera *f*) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, prevede che il Governo dovrà estenderne l'applicazione a tutti gli enti sottoposti a regime cosiddetto "intermedio" disciplinati dal TUB e dal TUF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 39 del 2010;
- alla lettera *g*) prevede che il Governo apporti alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel TUB e nel TUF, le modifiche e integrazioni volte ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che la norma contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

Sottolinea che le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, premesso che all'attuazione della Direttiva (UE) 2019/878 e l'adeguamento della normativa nazionale ai contenuti del Regolamento (UE) 2019/876 saranno interessate le attività dell'Autorità di vigilanza sul sistema bancario e gli intermediari finanziari (la Banca d'Italia) e quella competente al controllo della trasparenza e della correttezza dei comportamenti degli operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario, la tutela degli investitori, l'osservanza delle norme in materia finanziaria (la CONSOB), che non costituiscono PA ai sensi del Regolamento SEC2010, non ci sono osservazioni.

Articolo 11

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)

Il comma 1, alle lettere a)-i), detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 20121, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD*) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR*), che definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

In particolare:

- alla lettera *a*), specifica che il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, a quella di recepimento della direttiva BRRD, contenuta nei decreti legislativi n. 180 del 2015 e n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE);
- alla lettera *b*) specifica che il Governo è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;
- alla lettera *c*), prevede la possibilità di ricorrere per l'attuazione della normativa europea alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia. Nella delega viene specificato che quest'ultima autorità, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
- alla lettera *d*), delega il Governo ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33-bis, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva BRRD, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, riferiti alla tutela dei titolari di depositi esclusi dai relativi schemi di garanzia, in caso di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio;
- alla lettera *e*) delega il Governo affinché si avvalga, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela degli investitori al dettaglio, delle facoltà previste dall'articolo 44-bis della direttiva BRRD, inserito nella stessa dall'articolo 1, punto 16 della direttiva (UE) 2019/879, sulla disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (bail-in) in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale;
- alla lettera *f*), delega il Governo ad avvalersi della facoltà, (con gli effetti previsti dall'articolo 71-bis della direttiva BRRD, inserito nella medesima dall'articolo 1, punto 33 della direttiva (UE) 2019/879) di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari, da esse conclusi, di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione

dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti, rispettivamente, dagli articoli 69,70 e 71 direttiva 2014/59/UE, come modificata dall'articolo 1, punto 30 della direttiva (UE) 2019/879;

- alla lettera *g*), prevede che il Governo apporti alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel TUB e nel TUF, le modifiche volte ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure;
- alla lettera *h*), apportare al decreto legislativo n.180 del 2015, e al testo unico delle leggi in materia bancaria e redditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n.806/2014, come modificato dal regolamento(UE) 2019/877;
- alla lettera *i*) del comma 1 specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e TUB, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR. Tale regolamento prevede infatti una compiuta disciplina sanzionatoria, circoscrivendo l'ambito di applicazione della relativa disciplina contenuta negli articoli da 96 a 98 del decreto legislativo n. 180 del 2015. La BRRD e il SRMR disegnano due diversi regimi sanzionatori: uno, relativo solo a specifiche condotte, applicato direttamente dal Comitato di risoluzione unico nei confronti delle banche significative e dei gruppi transfrontalieri nei confronti dei quali esercita direttamente la vigilanza, l'altro applicato dalle autorità di risoluzione nazionale nei confronti delle altre banche e, per i comportamenti che non ricadono nell'ambito di applicazione del SRMR, nei confronti di tutti gli enti.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che la norma contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019

Conclude assicurando che le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, pur considerando che all'attuazione della Direttiva (UE) 2019/879 sarà per lo più interessata l'attività dell'Autorità di vigilanza sul sistema bancario e gli intermediari finanziari (la Banca d'Italia), sembrerebbe necessaria l'acquisizione di un supplemento di informazioni in merito alla suscettibilità di oneri della attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera g), laddove si prevede espressamente che nell'attuazione della direttiva dovranno porsi in essere anche modifiche e integrazioni volte a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure.

Ciò detto, in particolare, posto che l'articolo 391, comma 2, del sopra citato decreto legislativo prevede che, ai fini della individuazione della competenza degli organi di giurisdizione per materia e territoriale per la cura dei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle controversie e relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante "dimensione", si debba provvedere comunque nei soli limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura che è già previsto ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 12

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

Il comma 1 stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;
- b) aggiornare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;
- c) definire il quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili;
- d) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;
- e) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità;

- f) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;
- g) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;
- h) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata.

La RT afferma che la norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti. Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo cui qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Resta fermo che in caso di oneri previsti dalle misure attuative nell'ambito dei decreti legislativi in questione si provvederebbe ad indicare, in tale fase, le precise modalità di copertura degli stessi.

Al riguardo, preso atto del richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 operato dalla RT in relazione a possibili effetti indiretti che la stessa RT non esclude, andrebbero comunque fornite indicazioni, perlomeno di massima, circa la tipologia di tali effetti indiretti, confermando comunque, come si desume dall'espressa esclusione di oneri diretti a carico della finanza pubblica riportata dalla RT, che non si intende correggere, anche parzialmente, il meccanismo che pone ad esclusivo carico del sistema tariffario i sistemi di incentivazione, le misure per la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, nonché gli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e i processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico.

Articolo 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)

Il comma 1, alle lettere a)-q), reca i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. La direttiva (UE) 2019/1160 e il regolamento (UE) 2019/1156 si inseriscono nel quadro delle iniziative di revisione del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali assunte dall'Unione europea nel marzo 2018. Il Piano mira a ridurre la frammentazione del mercato interno dei capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo normativo. Per maggiori dettagli, anche relativamente ai riferimenti contenuti nell'articolo in esame, si veda la scheda riguardante la direttiva (UE) 2019/1160.

In particolare:

- alle lettere *a) e b)*, di apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento, rispettivamente, della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156 e delle relative norme tecniche di attuazione. I poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva saranno attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo TUF;
- alla lettera *c)* di apportare le modifiche alle norme del citato TUF concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a) (CONSOB e Banca d'Italia), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41 (riguardante l'operatività transfrontaliera delle Sgr), 41-bis (riguardante le società di gestione dell'UE) e 41-ter (riguardante i GEFIA dell'UE) del citato testo unico);
- alla lettera *d)*, apportare le modifiche alle norme del citato TUF al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 (riguardante la commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM dell'UE) e 44 (riguardante la commercializzazione di FIA non riservati) del TUF;
- alla lettera *e)*, apportare le modifiche alle norme del citato TUF al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica - anche nel caso di modifica delle informazioni in essa contenute - trasmessa al proprio Stato membro di origine da un OICVM che intenda commercializzare le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine. La lettera di notifica include informazioni sugli accordi di commercializzazione delle quote, incluse, eventualmente, informazioni relative alle categorie di azioni (tale lettera è disciplinata dall'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e dall'articolo 32 della direttiva

2011/61/UE). Le nuove norme disciplinano i dettagli che devono essere contenuti nella lettera di notifica e le modalità che devono essere seguite dai soggetti interessati per la modifica delle informazioni. L'adozione della disciplina secondaria è demandata, secondo le rispettive attribuzioni, alla CONSOB e alla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 (riguardante la commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE), 43 (riguardante la commercializzazione di FIA riservati) e 44 (commercializzazione di FIA non riservati) del TUF;

- alla lettera *f*), apportare le modifiche alle norme del citato TUF al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri. Le nuove disposizioni mirano a riconciliare, da un lato, la capacità degli organismi di investimento collettivo o dei rispettivi gestori di porre fine alle loro disposizioni adottate per la commercializzazione delle rispettive azioni o quote quando sono rispettate le condizioni previste e, dall'altro, gli interessi detenuti in tali organismi dagli investitori. Le nuove disposizioni evitano inoltre che la cessazione della commercializzazione degli OICVM e dei FIA comporti un costo per gli investitori o ne riduca la tutela, in particolare per quanto riguarda il diritto a informazioni accurate sull'attività che i fondi continuano a svolgere. Vengono attribuiti alla CONSOB i relativi poteri e competenze e si prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia;
- alla lettera *g*), apportare le modifiche alle norme del citato TUF al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA. La nuova direttiva introduce una disciplina in tema di "pre-commercializzazione" al fine di permettere ai gestori di svolgere ricerche di mercato in un potenziale Stato ospitante, pur adottando cautele atte a evitare un aggiramento degli obblighi di notifica per la commercializzazione transfrontaliera. Per ulteriori dettagli si rinvia alla descrizione della direttiva. Vengono attribuiti alla CONSOB i relativi poteri e competenze e si prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia;
- alla lettera *h*) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato TUF, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;
- alla lettera *i*) designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;
- alla lettera *l*), designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA - European Securities and Markets Authority) delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;
- alla lettera *m*) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;
- alla lettera *n*) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato TUF per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;
- alla lettera *o*) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato TUF nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;

- alla lettera *p*) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;
- alla lettera *q*) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che la norma reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (VE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.

La delega è finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUE) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1160 e nel regolamento (UE) 2019/1156 pubblicati nella GUUE del 20 giugno 2019 e prevede principi e criteri direttivi specifici per il suo esercizio.

In particolare, l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere dalla a) alla o), comporta la modifica della disciplina contenuta nei Capi II-*bis* (*Operatività transfrontaliera dei gestori*) e II-*ter* (*Commercializzazione di Oicr*) del Titolo III (*Gestione collettiva del risparmio*) della Parte II del TUF sulla Disciplina degli intermediari. Gli articoli oggetto di modifica, per adeguarli alle nuove norme europee talune delle quali direttamente applicabili, sono quelli che vanno dal 41 al 44.

Questi articoli contengono disposizioni di natura ordinamentale che disciplinano l'attività transfrontaliera delle Sgr italiane (che gestiscono sia OICVM sia FIA) e l'attività in Italia delle società di gestione UE (cioè gestori di OICVM), dei GEFIA UE (gestori di FIA, cioè di fondi di investimento alternativi) e dei GEFIA non UE, nonché stabiliscono le regole per la commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICVM UE, di FIA riservati e non riservati.

Gli articoli in questione stabiliscono, inoltre, in base al criterio del riparto di competenze per finalità previsto dall'articolo 5 del TUF, che le Autorità competenti sono due: Banca d'Italia e Consob. Tali Autorità, ai sensi dell'art. 6 del TUF, sono dotate di poteri regolamentari nelle materie di competenza. La competenza

sull'operatività dei gestori in Italia e il relativo potere regolamentare spettano alla Banca d'Italia, sentita Consob, mentre la commercializzazione di Oicr in Italia è regolata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Entrambe le Autorità fanno parte del SEVIF, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, e quindi collaborano e scambiano informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con le Autorità europee.

Tale assetto non viene posto in discussione dai criteri di delega, che si limitano ad indicare quali sono le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di indagine previste dalla direttiva e dal regolamento.

I poteri già conferiti alle autorità competenti a norma delle direttive 2009/65/CE (cd. UCITS) e 2011/61/UE (cd. AIFMD) e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 (cd. EuVECA), (UE) n. 346/2013 (cd. EuSEF), compresi quelli relativi alle sanzioni o altre misure amministrative, sono esercitati anche in relazione ai gestori a cui si applica la nuova disciplina.

In tema di sanzioni, la direttiva (UE) 2019/1160 non prevede la modifica dell'impianto sanzionatorio previsto dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, recepito nel nostro ordinamento nella Parte V, Titolo II del TUE. Pertanto rimangono invariati i minimi e massimi edittali ora previsti negli artt. 188 e ss. del TUF.

Precisa che unica disposizione da introdurre è quella riguardante la sanzionabilità delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1156, che è direttamente applicabile, come prevede la lettera p) dei criteri di delega.

Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, pertanto si propone l'inserimento dell'usuale clausola di invarianza finanziaria,

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'Autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, premesso che all'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1160 e l'adeguamento della normativa nazionale ai contenuti del Regolamento (UE) 2019/1156 saranno interessate le attività della Autorità competente al controllo della trasparenza e della correttezza dei comportamenti degli operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario, la tutela degli investitori, l'osservanza delle norme in materia finanziaria (la CONSOB) e quella di vigilanza sul

sistema bancario e gli intermediari finanziari (la Banca d'Italia), che non costituiscono PA ai sensi del Regolamento SEC2010, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»))

Il comma 1 delega al Governo l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429.

Il comma 2 stabilisce che nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
- b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento;
- c) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/249 attraverso:
 - 1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
 - 2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;
- d) individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;
- e) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
- f) individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e province autonome;
- g) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;

- h) introdurre sanzioni amministrative efficaci dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

La RT fa presente che il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme che, nello specifico settore della sanità animale, saranno oggetto di verifica da parte delle autorità competenti deputate allo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali regolamentati dal Regolamento (UE) 2017/625 (tra cui appunto controlli in materia di sicurezza alimentare, dei mangimi, della salute e del benessere animale), rispetto al quale l'adeguamento dell'ordinamento nazionale è stato previsto nella legge n. 117 del 2019 – legge di delegazione europea 2018 – mediante l'inserimento (articolo 12) di una apposita norma che delega a tal fine il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi.

Tra le disposizioni che necessiteranno di un adeguamento sarà ricompreso anche il decreto legislativo n. 193 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, che disciplina appunto tutto il sistema dei controlli in materia.

In conformità al nostro ordinamento e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la prevenzione, la sorveglianza e l'eradicazione delle malattie animali rientra nell'attività di "profilassi internazionale" oggetto di competenza esclusiva dello Stato, mentre, per quanto riguarda l'attività di controllo ufficiale (nell'ambito sanitario) la competenza è concorrente e autorità competenti designate sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, così come previsto dal citato decreto legislativo n. 193 del 2007, attualmente in fase di revisione, in ragione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018, per l'attuazione del regolamento europeo (UE) 2017/625.

Il regolamento 429/2016 prevede l'armonizzazione di misure di sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili animali già previste da normative preesistenti.

Quanto al criterio di cui alla lettera f) si rappresenta che l'intervento è volto a prevedere la razionalizzazione dei sistemi informativi nazionali e regionali. Ciò al fine di consentire alle regioni e province autonome di avvalersi dei sistemi nazionali già esistenti con evidenti risparmi a livello locale. Tale operazione non dovrebbe prevedere ulteriori interventi onerosi.

Pertanto, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

Al riguardo, preso atto di quanto dichiarato in relazione al criterio di delega di cui alla lettera f) e del richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in ordine alla difficoltà di procedere alla determinazione degli effetti finanziari della delega, rinviando quindi ai futuri decreti delegati, si sottolinea comunque la potenziale onerosità, sulla cui entità non si hanno elementi di valutazione, dei criteri di delega di cui alla lettera c) (ridefinizione delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e province autonome) e alla lettera g) (necessità di un sistema che consenta alle autorità competenti di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali).

Articolo 15

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

Il comma 1 demanda al Governo di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 e al regolamento (UE) 2017/746.

Il comma 2 impone al Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, di osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento, nonché riordino di quelle residue;
- b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;
- c) provvedere al riordino e coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge n. 78 del 2015;
- d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente;
- e) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti in conformità al Sistema unico di identificazione del

dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo;

- f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di *Health technology assessment* (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge n. 190 del 2014, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;
- g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili;
- h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'1 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

La RT ricorda che, in considerazione del fatto che nel 2017 la spesa per i dispositivi medici si è aggirata intorno al 5% del FSN e che nei prossimi 3 anni la spesa per tali tecnologie dovrebbe superare la quota di 6 miliardi di euro, la quota, non superiore all'1%, da versare a seguito di ogni gara espletata riguardante i dispositivi, garantirà sino a circa 57 milioni di euro all'anno che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega. In sede di attuazione della delega saranno esplicitate le modalità di versamento e di utilizzo delle risorse che deriveranno dal contributo. I soggetti pubblici interessati dovrebbero poter svolgere le attività che saranno previste nelle disposizioni di attuazione della norma di delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incrementate dal versamento della quota sopra citata.

Va però anche tenuta in considerazione la complessità della materia oggetto di delega, nonché la numerosità delle amministrazioni coinvolte. Pertanto, non è allo stato possibile affermare che dall'attuazione della stessa non possano discendere effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

Al riguardo, alla luce del dato normativo, dei chiarimenti forniti dalla RT e del rinvio alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, andrebbe chiesto un aggiornamento delle previsioni di spesa e delle correlate entrate per dispositivi medici, che la RT aveva effettuato prima dell'emergere della pandemia da Covid-19. Infatti, la RT stimava una quota di circa 50 milioni di euro derivante dal

criterio di delega di cui alla lettera h). Peraltro, tale stima appariva già ragionevolmente idonea a finanziare l'attuazione dei criteri di delega potenzialmente onerosi, quali la connessione delle banche dati esistenti finalizzate al Sistema unico di identificazione del dispositivo (lettera e), nonché il riordino e coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti (lettera c), atteso che il previsto aggiornamento del meccanismo di definizione dei tetti di spesa avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, che reca proprio i parametri quantitativi che in sostanza definiscono i livelli massimi di spesa per i dispositivi medici.

Un chiarimento andrebbe comunque fornito in ordine al previsto rafforzamento del programma nazionale di Health Technology Assessment (HTA) dei dispositivi medici (analisi costo-efficacia), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge n. 190 del 2014, anche se la citata norma non prevedeva oneri per la finanza pubblica e se appare ragionevole assumere che eventuali oneri futuri potrebbero essere sostenibili a valere sulle risorse aggiuntive previste dal presente articolo.

Articolo 16

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

Il comma 1 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.

Il comma 2, alle lettere a)-e), si dispone che nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- alla lettera a), apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
- alla lettera b), apportare al citato TUF le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE di gestire e commercializzare fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale;
- alla lettera c) modificare il TUF per adeguarlo alle disposizioni del regolamento 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
- alla lettera d), apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche

ai gestori sopra-soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 346/2013;

- alla lettera e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria e dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che la norma reca una delega finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1991 pubblicato nella GUUE del 10 novembre 2017.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, in quanto la disciplina sui fondi europei per il venture capital e quella relativa ai fondi europei per l'imprenditoria sociale già esiste nel TUF.

Sottolinea che il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, pertanto si propone l'inserimento dell'usuale clausola di invarianza finanziaria.

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati.

Sottolinea che l'Autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, assicura che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,

Al riguardo, premesso che per l'adeguamento della normativa nazionale ai contenuti del Regolamento (UE) 2017/1991 saranno interessate le attività della Autorità competente al controllo della trasparenza e della correttezza dei comportamenti degli operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario, la tutela degli investitori, l'osservanza delle norme in materia finanziaria (la CONSOB, che non costituisce PA ai sensi del Regolamento SEC2010, non ci sono osservazioni.

Articolo 17

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)

Il comma 1 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria.

Il comma 2, alle lettere a) - b), oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (per cui si rinvia alla prima parte del presente dossier), individua i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega da parte del Governo.

In particolare:

- alla lettera *a)* è previsto che i decreti devono prevedere, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) 924/2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie (di cui ai già illustrati articoli 3-bis e 3-ter del regolamento medesimo), attraverso le modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti; tale provvedimento ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009;
- alla lettera *b)*, è stabilito che decreti devono prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 518/2019, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

La RT certifica che il dispositivo introduce una delega finalizzata all'adozione di un decreto legislativo, che realizzi l'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019. In particolare, i criteri di delega previsti, da un lato, prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3-bis e 3-ter del regolamento (CE) n. 924/2009 e, dall'altro, mirano a garantire una corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 e a realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti,

Con riferimento alle suddette sanzioni, precisa poi quanto segue.

Il regolamento (UE) 518/2019 introduce nel regolamento 924/2009 gli articoli 3-bis e 3-ter, che prevedono specifici obblighi. Rispetto alla violazione dei suddetti obblighi è necessario prevedere delle sanzioni, Per questa ragione, si deve intervenire apportando le necessarie modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (che, già, prevede le sanzioni relative alle condotte contemplate nel regolamento(CE) n. 924/2009) in linea con i limiti edittali ivi previsti.

Quindi, conclude che in questo momento non è possibile determinare se dal testo normativo discenderanno o meno eventuali oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, la relativa valutazione è rinviata al momento in cui sarà esercitata la delega.

Al riguardo, posto che la RT certifica l'impossibilità di determinare sin d'ora la suscettibilità di oneri finanziari a carico della finanza pubblica, in connessione alla previsione di sanzioni nell'ambito del già vigente decreto legislativo n. 135/2015, rinviando tale quantificazione all'atto dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, non ci sono osservazioni.

Articolo 18

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersecurity, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity»))

Il comma 1 stabilisce che il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

Il comma 2, alle lettere a)-d), individua i principi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012.

In particolare:

- alla lettera *a*) designare il Ministero dello sviluppo economico quale «autorità nazionale di certificazione della cibersecurity» ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881. Ogni Stato membro dovrà individuare una o più autorità e comunicarne l'identità alla Commissione europea. Le autorità sono incaricate di compiti di vigilanza e devono essere indipendenti dai soggetti sui quali vigilano in termini di organizzazione, decisioni di finanziamento, struttura giuridica e processo decisionale;
- alla lettera *b*) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri della medesima autorità competente, ovvero, supervisionare e far applicare le regole previste nei sistemi europei di certificazione della cibersecurity per il controllo della conformità dei prodotti, servizi e processi TIC con i requisiti dei certificati europei di cibersecurity rilasciati; controllare la conformità agli obblighi e far applicare gli obblighi che incombono ai fabbricanti o ai fornitori di prodotti, servizi o processi TIC che sono stabiliti in Italia e che effettuano un'autovalutazione della conformità; assistere e sostenere gli organismi nazionali di accreditamento nel monitoraggio e nella vigilanza delle attività degli organismi di valutazione; autorizzare gli organismi di valutazione della conformità o limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione esistente in caso di violazione delle prescrizioni del regolamento; trattare i reclami delle persone fisiche o giuridiche in relazione ai certificati europei di cibersecurity rilasciati dalle autorità nazionali di certificazione della cibersecurity o ai certificati europei di cibersecurity; redigere una relazione sintetica annuale; cooperare con le altre autorità nazionali di certificazione della cibersecurity o con altre autorità pubbliche; sorvegliare gli sviluppi che presentano un interesse nel campo della certificazione della cibersecurity (articolo 58, par. 7, regolamento (UE) 2019/881); il rilascio dei certificati europei da parte della stessa autorità nazionale di certificazione della cibersecurity, di un organismo

pubblico accreditato o di un organismo di valutazione della conformità. Ciò avviene qualora lo preveda lo stesso sistema europeo di certificazione della cibersecurity "in casi debitamente giustificati" (articolo 56, par. 5, regolamento (UE) 2019/881) o qualora il sistema medesimo richieda un livello di affidabilità elevato;

- alla lettera *c*), definire il sistema delle sanzioni applicabili, stabilendo in particolare che le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 15.000 euro né superiori nel massimo a 5.000.000 di euro. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersecurity. Il presente criterio direttivo attua la norma di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, la quale incarica gli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive", che dovranno essere notificate alla Commissione europea;
- alla lettera *d*) prevedere che il Ministero dello sviluppo economico, quale «autorità nazionale di certificazione della cibersecurity», possa revocare i certificati rilasciati sul territorio nazionale da organismi di valutazione della conformità o organismi pubblici accreditati come organismi di valutazione della conformità. Tale potere di revoca è previsto dall'articolo 58, par. 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, come descritto in precedenza. certificati oggetto di possibile revoca sono quelli rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881, ovvero quelli rilasciati da organismi di valutazione della conformità e che corrispondono ad un livello di affidabilità "di base" o "sostanziale" ma anche quelli che, "in casi debitamente giustificati", siano rilasciati da un organismo pubblico accreditato come organismo di valutazione della conformità.

La RT certifica che il dispositivo contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersecurity).

Un aspetto da vagliare attentamente è la dotazione di sufficienti risorse per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità nazionale di certificazione della cibersecurity, essendo previsto espressamente dal regolamento UE 2019/881 in base all'articolo 58, paragrafo 5, che "*Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di certificazione della cibersecurity dispongano di risorse adeguate per l'esercizio dei loro poteri e per l'esecuzione efficiente ed efficace dei loro compiti*".

L'istituzione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersecurity ai sensi dell'articolo 58 dello stesso regolamento, comporterà lo svolgimento di ulteriori funzioni in capo alla pubblica amministrazione centrale.

In particolare, la nuova autorità ai sensi dell'articolo 58 dovrà svolgere le seguenti funzioni principali,

- a) attività di vigilanza nazionale ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7;
- b) attività di organismo di certificazione nazionale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5 lett. a) e paragrafo 6;

c) attività di collaborazione internazionale con le altre autorità nazionali europee, ENISA e la Commissione europea ai sensi dell'articolo 49 paragrafi 2, 5 e 6 e dell'articolo 58 paragrafi 6 e 9 e dell'articolo 62.

A tal proposito, la RT sottolinea che la funzione di cui alla lettera b., relativa all'emissione di certificati di cibersicurezza, è già svolta dal Ministero dello sviluppo economico dal 2003 ai sensi del DPCM del 23 ottobre 2003 ma per il solo standard di certificazione ISO/IEC 15408, cosiddetto "Common Criteria".

L'introduzione di nuovi sistemi europei di certificazione non basati su tale standard richiederanno maggiori oneri per lo svolgimento di tale attività sia per la definizione delle procedure a sia per la formazione del personale e l'acquisizione degli strumenti.

La funzione di cui alla lettera c., è svolta in via similare dal Ministero dello sviluppo economico in seno all'accordo attuale di mutuo riconoscimento SOG-IS MRA (*Senior Officials Group Information Systems Security Mutual Recognition Agreement*)⁷ senza però il coinvolgimento della Commissione europea, ENISA e di tutti gli Stati Membri, essendo l'accordo SOG-IS MRA un accordo volontario tra governi UE ed EFTA non discendente da norma europea o trattato europeo. Inoltre tale attività riguarda la gestione del solo standard ISO/IEC 15408.

L'elaborazione e la revisione di sistemi di certificazione basati su altri standard in seno al Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza — ECCG, previsto dall'articolo 62 del regolamento (UE)2019/881, richiederanno oneri aggiuntivi connessi alla acquisizione di competenze e monitoraggio/revisione dei nuovi *standard* e metodologie di certificazione.

La funzione di cui alla lettera a. è invece totalmente nuova e dovrà essere svolta nei confronti di diversi soggetti, ovvero degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cibersicurezza e degli emittenti di dichiarazioni UE di conformità e non solo sui certificati emessi dall'organismo di unificazione dell'autorità nazionale di certificazione o suoi organismi di valutazione della conformità delegati ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, ma anche su tutte le dichiarazioni UE di conformità emesse senza una verifica da terze parti.

Inoltre, tale attività di vigilanza dovrà integrarsi con la gestione degli eventuali ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 63 per i suddetti certificati.

Soprattutto questa nuova funzione, da realizzare per una molteplicità di sistemi di certificazione basati su standard specifici, appare particolarmente onerosa. Ai fini della valutazione degli oneri economico finanziari che investiranno l'autorità va osservato che sarà probabilmente richiesto un aumento progressivo degli adempimenti a carico della stessa mano a mano che saranno introdotti nuovi sistemi europei di certificazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento. Nel contesto del regolamento l'attività di vigilanza e di certificazione ove demandata all'autorità (articolo 56, paragrafo 5, lett, a) e

⁷ Nazioni aderenti: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito. Maggiori informazioni disponibili sul portale web <https://www.sogis.eu>.

paragrafo 6) dovrà confrontarsi con un numero crescente di sistemi europei di certificazione.

Inoltre, anche l'introduzione di sistemi europei di certificazione obbligatori per norma europea o nazionale produrrebbe un ingente incremento del numero di certificazioni con un impatto non solo su cittadini ed imprese ma anche per l'autorità nazionale di certificazione di cibersicurezza da stabilire nel Ministero dello sviluppo economico. A tal proposito, si evidenzia il disposto dell'articolo 56, paragrafo 3. *"La Commissione valuta periodicamente l'efficacia e l'utilizzo dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati e l'eventuale necessità di rendere obbligatorio uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per mezzo di disposizioni normative dell'Unione pertinenti al fine di garantire l'opportuno livello di cibersicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC nell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno. La prima valutazione di questo genere è effettuata entro il 31 dicembre 2023 e le successive valutazioni sono effettuate almeno ogni due anni. Sulla base dei risultati di tali valutazioni, la Commissione individua i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC coperti da un sistema di certificazione esistente che devono rientrare in un sistema obbligatorio di certificazione. In via prioritaria la Commissione si concentra sui settori elencati all'allegato II della direttiva (UE) 2016/1148, che sono sottoposti a valutazione al più tardi due anni dopo l'adozione del primo sistema europeo di certificazione della cibersicurezza."*

Per la RT, se ne deduce che l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza è una concreta realtà per il prossimo futuro, ed in particolare dal 2022, essendo il primo sistema europeo di certificazione previsto per il 2020.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato attuale possibile procedere alla precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa, tanto più essendo variabili nel tempo e dipendenti dalla introduzione dell'obbligatorietà della certificazione per determinati settori. Come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale *"qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi"*, si rimanda ai successivi decreti legislativi delegati la valutazione del reale impatto economico-finanziario derivante dallo svolgimento dei compiti della nuova autorità nazionale ai sensi del regolamento.

Infine, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dall'attività di vigilanza e gli introiti connessi, il cui gettito ha natura variabile, ne sarà previsto il versamento al bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico limitatamente alle sole sanzioni che costituiscano una nuova fattispecie attualmente non prevista e punita nell'ordinamento nazionale, per essere destinato ad attività di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza.

In merito a tali sanzioni si specifica che sono previste espressamente dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881 come strumento per gli Stati Membri per garantire il rispetto del regolamento stesso e dei successivi sistemi europei di certificazione della cibersicurezza che saranno adottati con atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

Al riguardo, si sottolinea, come del resto evidenziato dalla stessa RT, che l'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento UE 2019/881, dispone espressamente che gli Stati debbano dotare le Autorità di certificazione della cibersicurezza di risorse che siano adeguate rispetto ai poteri e compiti loro assegnati.

Orbene, posto che la lettera a) dei criteri direttivi indicati dalla norma in esame individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente ai fini in esame, e che la RT fornisce puntuali indicazioni sui compiti che detto dicastero dovrà svolgere, comprensivi di alcuni elementi in merito ai principali fattori di onerosità che incideranno rispetto ai compiti ivi sommariamente indicati alle lettere a)-c), nonché sulla cronologia del loro impatto finanziario, per cui il dispositivo dovrà essere pienamente operativo dal 2022, appare non condivisibile il richiamo della RT all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, atteso che tale norma stabilisce che il rinvio della determinazione degli effetti finanziari connessi all'attuazione di leggi delega al momento della emanazione dei relativi decreti sia possibile solo allorché "non sia possibile" procedere alla loro determinazione.

In tal senso, pur convenendo in linea di principio sul tema della "particolare complessità" della materia trattata, si è del parere che la definizione dei fabbisogni di risorse umane e strumentali si renda sin d'ora possibile, tenuto conto sia delle risorse e dispositivi che si renderanno necessari a tal fine, sia che talune delle dette attività sono in parte già svolte a legislazione vigente dal dicastero dello sviluppo economico (lettere b. e c. della RT).

In particolare, sembrerebbe sin d'ora valutabile l'impatto finanziario per il dicastero delle seguenti attività:

- vigilanza in tema di cibersicurezza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7 del regolamento, che secondo la RT appare particolarmente onerosa;
- certificazione nazionale ex articolo 56, paragrafo 5, lettera a e paragrafo 6, per i nuovi sistemi europei di certificazione;
- collaborazione internazionale con le altre autorità nazionali, con ENISA e con la Commissione europea, più ampia rispetto all'attuale quanto a soggetti coinvolti e ad ambito di collaborazione.

In merito ai profili correlati alla previsione di maggiori entrate connesse alla attivazione dei poteri sanzionatori nei termini indicati alla lettera c), i cui incassi verranno "riassegnati" in conto spesa al fine di provvedere al finanziamento di attività di ricerca e formazione in materia di certificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 19

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)

Il comma 1 demanda al Governo di adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica.

Il comma 2 impone che nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;
- b) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

La RT afferma che la norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica, anche se non si possono tuttavia escludere effetti indiretti. Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo cui, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Resta fermo che in caso di oneri previsti dalle misure attuative nell'ambito dei decreti legislativi in questione si provvederebbe ad indicare, in tale fase, le precise modalità di copertura degli stessi.

Al riguardo, preso atto di quanto dichiarato dalla RT, andrebbero comunque fornite indicazioni, perlomeno di massima, circa la tipologia degli effetti indiretti che la stessa RT non esclude, soprattutto alla luce del fatto che i criteri di delega appaiono ridursi alla mera necessità di adeguare la normativa nazionale ai due citati regolamenti (oltre alla previsione di introdurre un adeguato apparato sanzionatorio), senza alcuna indicazione che consenta di valutare, perlomeno qualitativamente, la possibile portata finanziaria dell'operazione di recepimento della normativa comunitaria in oggetto. Fra l'altro, va rilevato che, mentre il regolamento (UE) 2019/943 disciplina principalmente l'attività di liberi operatori di mercato, il regolamento (UE) 2019/941 ha chiaramente maggiori riflessi sulle PP.AA., concernendo principalmente i compiti demandati all'autorità competente in materia di valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi e delle eventuali crisi nell'approvvigionamento dell'energia elettrica.

Articolo 20

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))

L'**articolo 20** prevede che il Governo adotti, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'articolato in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/1238](#) (di seguito "regolamento"). Il regolamento istituisce il prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP), un prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea (**comma 1**).

Il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega. In particolare, la **lettera a)** del **comma 2** prevede che il Governo è delegato a designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) quale autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). La delega concerne anche Per l'individuazione e la designazione delle autorità nazionali competenti ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento - tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto - in coerenza con il generale assetto e riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità. La **lettera b)** specifica che il Governo è chiamato ad attribuire alle autorità i poteri previsti dal regolamento, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto, rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del regolamento⁸.

La **lettera c)** specifica che il Governo è delegato individuare nella medesima COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione sul proprio sito internet delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie (recependo quanto stabilito dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento), prevedendo altresì che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione.

La **lettera d)** delega il Governo a definire per i PEPP un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al [decreto legislativo n. 252 del 2005](#)⁹, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti. A questo criterio di delega è espressamente collegato quanto previsto dalla **lettera l)**. Quest'ultima delega il Governo a esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale. Tali misure, specifica la norma, sono quindi coordinate e collegate alle misure fiscali di cui alla lettera d).

⁸ L'articolo 62 (Poteri delle autorità competenti) del regolamento PEPP impone, in via generale, agli Stati membri di assicurare che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alla normativa dei PEPP. L'articolo 63 stabilisce specifici poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti, attribuendo ad esse il potere di vietare o limitare la commercializzazione o la distribuzione di un PEPP, nel proprio Stato membro o a partire da esso, nel rispetto di specifiche condizioni relative, in primo luogo, al rischio che un prodotto costituisca una minaccia per la tutela degli investitori o per l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari. La misura deve inoltre risultare proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, deve essere adottata dopo aver consultato le autorità degli Stati membri nei quali la misura potrebbe avere ripercussioni significative e non deve avere un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

⁹ "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

In estrema sintesi, si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), sono annoverati tra gli oneri deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto al decreto legislativo n. 252 del 2005. Tale articolo 8 prevede che sia possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati (dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare al fondo pensione) fino al limite di 5.164,57 euro, nel corso della fase di accumulo. Tale importo comprende l'eventuale contributo del datore di lavoro. È esclusa dalla deduzione la quota eventuale del TFR. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*¹⁰.

Si ricorda, inoltre, per completezza di informazione, che l'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 dispone il trattamento fiscale per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale o di rendita: per esse è prevista un'imposizione pari al 15% operante sulla parte di imponibile relativo alle prestazioni pensionistiche comunque erogate (al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ed ai redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni), alla quale si applica una riduzione pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di non più del 6%.

La **lettera e)** prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, imponga ai fornitori di PEPP di fornire ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali. Tale opzione è prevista dall'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento.

La **lettera f)** delega il Governo ad esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sotto-conto nazionale del PEPP.

La **lettera g)** prevede che il Governo eserciti l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa.

La **lettera h)** specifica che il Governo dovrà esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

La **lettera i)** specifica che il Governo dovrà esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sotto-conto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo.

¹⁰ Si tratta dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Si rammenta che l'articolo 168-*bis* richiamato è stato abrogato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese). Tale art. 10 stabilisce che i riferimenti alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-*bis* TUIR, debbano intendersi ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per la lettera l), v. *supra*.

La **lettera m)** prevede che venga esercitata l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP "ai sensi della lettera c)". Dal punto di vista redazionale, si osserva che la lettera m) fa riferimento a vantaggi e incentivi concessi ai risparmiatori "ai sensi della lettera c)". Tale lettera c) non concerne, però, i vantaggi per i risparmiatori in PEPP, recando i doveri di pubblicazione delle norme nazionali posti in capo alle autorità nazionali.

La **lettera n)** specifica che il Governo dovrà attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative, secondo la disciplina prevista dal regolamento e nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera a). Si stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 500 euro, mentre per il massimo si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento¹¹,

Rispetto alla disciplina sanzionatoria, la **lettera o)** specifica che il Governo dovrà prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento, si tenga conto delle circostanze pertinenti (elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento) e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento PEPP.

La **lettera p)** delega il Governo ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea.

La **lettera q)**, infine, delega il Governo a prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera a), al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate in forza del presente articolo.

La RT ascrive effetti di gettito solamente alla disposizione di cui alla lettera d), asserendo il carattere ordinamentale di tutte le altre disposizioni di delega. La medesima RT afferma, peraltro, che non è possibile effettuare la stima di tali effetti. A tale riguardo viene riportata la norma di cui all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), la quale afferma che la quantificazione degli oneri derivanti dai decreti legislativi possa essere effettuata al momento dell'adozione degli stessi, quando tale quantificazione non risulti possibile al momento del conferimento della delega, "per la complessità della materia trattata".

Inoltre, continua la RT, le autorità nazionali svolgeranno i compiti ad esse attribuite con le dotazioni già previste, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza.

¹¹ In base al quale gli Stati membri provvedono a imporre:

- per le persone giuridiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 5 milioni di euro, con la specifica che l'importo può arrivare fino al 10 per cento del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall'organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione;
- per le persone fisiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 700 mila euro;
- sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi suddetti.

Al riguardo parrebbe, ad una prima analisi, che le disposizioni contenute nell'articolo in esame presentino un grado non trascurabile di complessità normativa ed applicativa dovuto al fatto che è chiesto al Governo di adottare uno o più decreti di adeguamento delle norme italiane vigenti - in materia di previdenza complementare¹² - alle disposizioni contenute nel regolamento UE istitutivo del nuovo prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP) in argomento. Per tale motivo si ritiene opportuno un supplemento istruttorio al fine di confermare l'affermato carattere ordinamentale complessivo della delega.

In particolare si osserva che le misure in commento sono suscettibili di modificare il vigente assetto normativo civilistico e fiscale italiano in materia di previdenza complementare in quanto dispongono che esso dovrà essere conformato al regolamento istitutivo del nuovo PEPP. Effetti di natura finanziaria, come peraltro emerso anche nella RT, potrebbero quindi derivare dalla necessità di dover comunque garantire¹³ il trattamento fiscale, attualmente previsto per i prodotti di previdenza complementare¹⁴ presenti sul mercato, anche a nuove tipologie di prodotti finanziari previdenziali definibili PEPP. In più si dovranno esaminare anche possibili effetti di sostituzione derivanti dalla possibilità di preferire i nuovi prodotti in luogo di quelli attualmente presenti sul mercato degli strumenti finanziari che scontano aliquote e regimi fiscali differenti rispetto a quelli vigenti nel segmento della previdenza complementare.

Si rinvia pertanto l'esame approfondito degli effetti finanziari, così come rappresentato in RT, alle quantificazioni che il Governo dovrà presentare in sede di adozione dei futuri decreti legislativi applicativi.

¹² Di cui al già ricordato decreto legislativo n. 252 del 2005.

¹³ Quindi anche di fronte a modifiche normative o a fattispecie non ancora ben definite, ai sensi di quanto affermato alla lettera d) del comma 2 del presente articolo.

¹⁴ Che si concretizza nella deducibilità IRPEF dei versamenti effettuati e nell'imposizione ad aliquota specifica delle prestazioni erogate sotto forma di capitale o di rendita, così come già rammentato.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2020

[Nota di lettura n. 132](#)

A.S. 1746: "Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Nota di lettura n. 133](#)

Erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (**Atto del Governo n. 163**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 11](#)

Aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT)

"

[Nota di lettura n. 134](#)

A.S. 1757: "Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"

"

[Nota di lettura n. 135](#)

A.S. 1766: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)

Interventi in materia di emergenza COVID-19: profili finanziari - **A.S. 1766** - D.L. 18/2020

Apr 2020

[Nota di lettura n. 137](#)

A.S. 1774: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"

"

[Nota di lettura n. 138](#)

A.S. 1777: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 136](#)

Protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (**Atto del Governo n. 157**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 13](#)

Documento di economia e finanza 2020 - **Doc. LVII, n. 3**

"

[Nota di lettura n. 139](#)

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (**Atto del Governo n. 165**)

"

[Nota di lettura n. 140](#)

Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (**Atto del Governo 164**)